

INDENNIZZO CONTAGIO EPATITE SI ALLE DOMANDE PRESENTATE IN RITARDO

Con una recentissima sentenza il Tribunale di Catania ha riconosciuto il diritto all'indennizzo previsto dalla legge 210/92 per quanti hanno subito contagio di epatite a seguito di trasfusioni infette anche laddove la domanda sia stata presentata solo di recente e quindi ben oltre i termini originariamente previsti dal legislatore.

Come noto si tratta di quella particolare fattispecie che ha visto coinvolte tantissime persone che non hanno potuto usufruire dell'indennizzo previsto dalla legge 210/92 in quanto, venute a conoscenza del contagio molti anni dopo la data prevista come ultima per la richiesta dell'indennizzo stesso, ed hanno presentato la domanda oltre il termine previsto; in tal modo le domande, seppure riconosciute fondate sotto l'aspetto del nesso di causalità fra trasfusione e contagio, sono state rigettate in quanto tardive.

La sentenza del Tribunale di Catania apre adesso un scenario differente per quanti, oltre a subire il patimento del contagio, hanno patito anche l'ingiustizia di non ottenere l'indennizzo sol perché richiesto in ritardo, in tal modo creandosi per essi una colossale discriminazione alla quale il giudice ha per fortuna messo fine.

Avv. Arturo Oliveri
Via Bologna 7 Catania
Tel 0957223091